

Milano. Al Solmi è parso già che l'autore delle honorantie si sia lasciato trascinare a gonfiare i diritti della zecca di Pavia in confronto di quella di Milano oltre la realtà storica. Ma è ben probabile che, fino a quando Pavia fu la capitale del regno, la zecca milanese sia stata considerata come una succursale della pavese! Il trattamento dei monetarii milanesi non è d'altronde inferiore a quello dei pavesi: potrebbe anzi esser stato migliore in quanto rispetto a loro non aveva alcuna ingerenza il *comes palatii*.

Dal momento che l'oro era oggetto di monopolio, era perfettamente logico che accanto ai monetarii fossero considerati gli auri levatores.

Passiamo a considerare gli altri *ministeria* che potremmo chiamare *pubblica* se non addirittura *palatina*.

Vi sono dei ministeriales come i monetieri, ed i pescatori che appaiono organizzati in *magisteria* ed altri come i *nautae*, i cuoiai ed i saponai che quell'ordinamento non hanno: ma questa diversità di costituzione sta piuttosto a favore che contro la veridicità del documento.

I *piscatores*, come i monetarii hanno potuto avere anch'essi il loro *magister*. Confesso però di non comprendere come in un documento relativo ai diritti del *palatium* si accennasse al *kalendaricum* dovuto al loro *magister*. Forse il *kalendaricum* era invece dovuto originariamente al *magister camere*? I *corarii* pagavano la intratura per metà alla camera del re e per metà ai loro *seniores*! Perché tale diversità di trattamento?

Gli oneri imposti ai *nautae* potrebbero avere il loro riscontro con gli oneri imposti ai gondolieri veneziani: quelli gravanti sui saponarii richiamano alla memoria la *pensio de sapone* che nel secolo ottavo era ancora dovuta al palazzo langobardo dai saponarii di Piacenza, già dal Solmi ritenuta come eccezionale.

Anche in codesti paragrafi non vi è nulla che non possa rispondere al secolo decimo.

Un solo punto mi rimase, confesso, per qualche tempo dubbio: il monopolio di mestieri. Nel § 14 non sarebbe stata aggiunta la esplicazione *eo quod nullus alius saponum facere debet in Pavia*? Però anche nel § 12 ricorre rispetto ai *corarii* la stessa clausola: *eo quod nulli homini libeat coria confectare* e l'obbligazione appare avvalorata dalla sanzione *et qui contra hoc fecerit com-*

ponat in camera regis solidos centum papienses: che non avrebbe avuto senso dopo la dissoluzione del *palatium*. Mi sono quindi convinto che anche queste notizie sono genuine.

Il monopolio nell'esercizio del *ministerium* parrebbe tuttavia presupporre nei *ministeriales* un vincolo corporativo. Bisognava essere ministri.

§ 27. — Posso ormai, se non m'illudo, concludere.

I §§ 7-14 non sono di età diversa dai §§ 1-2, 4-6. Potrebbe dunque darsi che quei diversi elementi fossero già accertati in unico *memoratorium*, che, raccogliendo i diversi dati fin qui illustrati, sia stato composto prima del 1000 e non prima dell'883.

È ancora possibile di ricostituirne il testo? Io credo di sì. Basterebbe risostituire la forma imperativa alla narrativa e toglier di mezzo tutti quei trapassi che furono aggiunti per spiegare l'origine dei capitoli e per giustificarne il contenuto.

L'autore del libello ha tramutata in *narrativa* la formulazione dispositiva della clausola della costituzione o dei *praecepta* con procedimento abbastanza semplice: ha portato all'imperfetto il presente. Così il *solvant* del § 2 l'ha reso in *olvebant*, ecc. il *solebant venire multi divites cum eorum negocio*, ed il *dabant per dent* del § 5; il *solebant venire in Papia cum magno negocio et donabant per donet* del § 6.

Inoltre il *sunt eciam qui* del § 10; il *sunt autem... qui ex omnibus bonis* del § 11; il *sunt eciam* del § 12; il *sunt eciam alia ministeria. Omnes* del § 13; *et fuerunt ministrales qui facebant saponum et qui dabant* del § 14; *est etiam consuetudo* del § 14; *est autem... rete uno de auricalcho ubi...* del § 16. Si aggiunga la locuzione del § 7: *repperunt semper de manu Imperatoris preceptum cum omni onere*.

§ 28. — L'autore del libello che l'elogiasta trecentista fece proprio fu onestissimo nei suoi procedimenti: appunto perciò gli avvenne di presentare come vigenti dei diritti ch'erano già tramontati. Il Solmi, pur giudicando le informazioni del libello nel complesso attendibili, crede che non tutti debbano essere accolte ad occhi chiusi; malgrado il fine pratico che il libello si proponeva e la sua tendenziosità noi siamo meno scettici di quello che il Solmi sia stato, attraverso la sua generica fiducia. Il Solmi potè dubitare ch'egli avesse esagerata l'importanza degli introiti del palazzo regio, ricordando redditi che da lungo tempo non erano più in uso; noi, riportando le informazioni che egli dà al tempo in cui dovettero essere redatti i do-

cumenti di cui si valse, constatammo che egli non ha esagerato affatto. Le sue erano buone fonti.

Le aggiunte, che possano con sicurezza attribuirsi a lui e che sieno di sostanziale rilievo, son poche (1).

Tuttavia, a prescindere dal § 3 e dalle notizie che ci dà intorno ai Veneziani, sono notevoli quelli che danno la ragione del provvedimento ricordato nel § 4 *propter hoc quod ad Regem Longobardorum pertinet* e nel § 20 *eo quod custodiant bene lumen imperatoris*. Il primo specialmente è notevole poichè contiene una chiara rivendicazione di Venezia all'impero occidentale secondo quelle che a dire del Chron. atinate sarebbero state le direttive di Corrado Imperatore.

§ 29. — Il Solmi è convinto che l'apostrofe finale del libello sia rivolta ad Enrico II. Ma l'uso del passato nei verbi che accennano all'opera di Enrico e più ancora l'accenno alla mancanza di una prole atta a succedergli (§ 21 *eo quod qui non habebat filium in regalem honorem cameram hereditasset*), mi sembra ne presuppongano la morte.

A lui difficilmente il libellista avrebbe potuto rivolgersi con un'apostrofe critica come la seguente: « Et si fuisset prudens imperator et honorabilis sicut decet imperium (et) omnia illa precepta que facta sunt de illis ministeriis Camere omnia fecisset incidere et cameram regalem in suo stato et in suo robore permanere, sicut fuerunt ab antiquis temporibus ». Non era la miglior via per cattivarselo!

Il libello che il trecentista ebbe sott'occhio è dunque certamente posteriore al 13 luglio 1025, anche se chi lo redasse, narrando, se non gli avvenimenti di Ugo e Lotario e Berengario II, per lo meno quelli dei tre Ottoni, abbia veramente scritto, come giustamente pensa il Solmi, delle pagine di vita vissuta.

Se un re fu invocato, quello dovette essere Corrado II: il successore di Enrico II avrebbe dovuto *incidere* od annullare le concessioni fatte dal suo predecessore che della Camera aveva dispersi i diritti attraverso una serie di concessioni feudali! Corrado è stato incoronato re d'Italia il 26 marzo 1027: io penso che il nostro documento sia stato redatto su per giù in quel tempo (2).

(1) « Et illa gens non arat, non seminat, non vindemiat. Istud census appellatur pactum. Solebant venire multi divites negociatores Venetorum in Papiam cum eorum negocio ».

(2) Le ragioni addotte contro la determinazione cronologica del

Acquista qui particolare valore il racconto che il nostro libello fa al § 3, il quale è appunto nei suoi confronti una pagina di vita vissuta.

Esso dice: « Gens vero Anglicorum et Saxorum venerunt et veniebant cum eorum negociis et mercadaantiis, et videntes ad clusas evacuari males et bulges, ira commoti, sese cum ministrilibus camere altercationibus imiscebant, et verbis iniuriosis et sepius ultro mutuis vulneribus percuiebant. Rex vero Anglicorum et Saxorum, pro secandis tantis et malis et tolendis periculis, et Rex Longobardorum, hoc in simul modo conveniunt. Gens Anglicorum et Saxorum non unquam deberent addecimari, et ob hanc causam rex Anglicorum et Saxorum et eorum geates tenentur et debent mittere ad palatium in Papia et ad cameram Regis, omni tercio anno, quinquaginta libras cocti argenti et duos magnos canes veltrices mirabiles, pilosos seu velutos in cathenis, cum collariis copertiis laminis deauratis et bolatis sive smaltatis ad arma Regis, et duo scuta optima boceolata et duas optimas lanceas et duas optimas spatas operatas et probatas, et magistro camere debent dare duas magnas cottas de vario minuto et duas libras cocti argenti et recipere sigillum a magistro camere quod in eundo et reddeundo nullam molestationem recipiant ».

Il Solmi l'ha posto argutamente in rapporto con una lettera di re Canuto I (1017-1035) del 1031 (1), donde risulta che nel 1027 egli aveva ottenuto che i suoi homines tam mercatores quam alii orandi gratia viatores absque omni angaria clausurarum et teloneariorum, firma pace Roman eant et redeant. Ma la prevenzione che il libello pavese sia stato scritto durante la vita di Enrico II gli ha impedito di ritenere che il patto accennato da Canuto fosse proprio quello che si rammenta al § 3. Perché non si sarebbe parlato, anziché di un rex Anglicorum et Saxorum, di un rex Anglicorum et Danorum?

L'accento specifico alle angarie dei telonarii torna a pen-

Solmi vanno contro quella del Soriga il quale reputa che l'anonimo estensore della Honorantiae le abbia redatte poco prima della distruzione che i feudatarii minori ed i cittadini di Pavia, memori del tragico incendio del 1004, vollero compiere nel 1024.

(1) MANSI, *Collectio Concil.*, XIX, pag. 499. Si vedano anche BRESSLAU, *Jahrb. d. deut. Reiches u. Konrad II.*, Lipsia 1879-84, II, 83; JUNG, in *Mitteil. d. Inst. f. österr. G. F.*, XXV, 1904, 25.

nello con le azioni soverchiamente zelanti dei ministerales camerarii: ma che importa? Le seccature derivanti dalle chiuse dovevano essere state in ogni tempo in relazione col contegno di quei pubblici funzionari! Altri fatti simili dovettero essere avvenuti prima del 1027. Canuto potrebbe alludere a privilegi precedenti ch'egli rimise in vigore.

Il Solmi poggia, è vero, anche sul fatto che Canuto non accenna al corrispettivo dovuto per l'immunità assicurata ai suoi sudditi; ma non era mestieri che su questo insistesse se voleva dar rilievo al risultato e non alle modalità con le quali questo era stato raggiunto.

Ammettendo che il libello del pavese sia stato fatto prima del 1024, se gli avvenimenti indicati nel § 3 dovessero riferirsi al 1027 sarebbe necessario di riguardare il § 3 come una aggiunta; non volendo accogliere questa congettura non potè il Solmi trarre dalla lettera di Canuto quanto poteva dare.

Secondo il Solmi, se il libello fosse stato scritto dopo il 1024, avrebbe dovuto ricordare la distruzione fatta del palazzo non appena giunse la notizia della morte di Enrico II: ma il calore con cui l'autore del libello ricorda la restaurazione del vecchio regime non presuppone che esso sia stato sconvolto? Tra le cause, pur non specificate di quello sconvolgimento non potè essere quell'incendio?

Ricordarlo però, date le sue cause non era soverchiamente opportuno; poteva servire piuttosto a scoraggiare che a promuovere la restaurazione.

Wipone (1) dice chiaro e netto che i Pavesi distrussero il palazzo dalle ime fondamenta *ne quisquam regum ulterius intra civitatem illam palatium ponere decreverunt*. Era meglio non insistere tanto su quegli avvenimenti presso i re successivi!

Con analogo ragionamento si sarebbe potuto del resto sostenere che debba essere anteriore al 1004 quando in esso non vi sia alcuna allusione all'incendio di quell'anno.

Secondo Arnolfo, che da buon milanese potrebbe essere stato tratto a colorir le cose secondo l'interesse della sua città, Enrico, « quum non ad votum sibi obtemperasset uno totam Papiam concremavit incendio »; volendo così sedare Papiæ calamitates — dissensiones. Gli scrittori tedeschi escludono lo scopo punitivo e, descrivendo l'incendio della città come l'epilogo tragico di una zuffa sorta fra le sol-

(1) Wipo, *Gesta Chuon. imp.*, c. 7: M. G. H. *Script.* XI. 263.

datesche germaniche ed i cittadini, fanno merito al re di aver pietosamente frenate le rovine incomposte e le stragi cui si erano per vendetta abbandonati i suoi: ma che Pavia non fosse in realtà ben disposta verso il re tedesco emerge dal fatto concordemente attestato che i cittadini si rivolsero sin da principio contro il *palatium*, dove aveva preso sede l'arcivescovo di Colonia, cancelliere d'Italia.

Il nostro documento che considerava il *palatium* come anente economico e non come un edificio, non aveva ragione di insistere nè su quello nè sul posteriore incendio.

§ 30. — Il libello non chiedeva d'altronde la rinnovazione del *palatium*; reagiva contro la dispersione feudale di diritti della camera regia. Avrebbe voluto ritornare al sistema di un unico feudo camerale attraverso l'investitura feudale del *magistratus Camere*. Proprio in questo punto potrebbe esser tendenzioso il nostro autore che forse non era senza rapporto coi feudatari spogliati da Giovanni Filagato, vescovo di Piacenza nel 997-998.

Il precetto di Ottone III del 1001 a favore dei veneziani non parla di *camerarii* (1), nè pare che la pluralità si debba spiegare tenendo conto della successione loro nel tempo. Erano più nel medesimo tempo appunto in virtù di quella innovazione che aveva fatto il Filigato. Ora, mentre in tanti paragrafi si parla di *camerarius*, dovremmo supporre che il nostro abbia sostituito negli altri la dizione *magister camere*? Non si può supporre che i paragrafi in cui si parla di *camerarius* sieno anteriori a quelli in cui si parla del *magister camere* e potrebbe anche darsi che il nostro autore non fosse colpevole di nessuna alterazione intenzionale.

La tendenziosità starebbe solo nella tesi generica.

Considerato inoltre che molti dati del proemio hanno esatto riscontro con dati storici da noi posseduti (2), non saremo alieni

(1) Accanto a *marcae, comitatus, plures*, poterono da quel momento costituire oggetto di feudo anche le *camerae*: e si diede base alla costruzione di un *feudum camerae* ovvero *canevae*, il cui elemento reale era dato non da immobili, ma da redditi inter *immobilia connumerati* (CF. VIII) in *acceptiones* (VIII, S 4) che figuravano *de caneva vel de camera solutae* (L. II, 57).

(2) L'incoronazione nella chiesa di S. Michele Maggiore cui accenna il proemio: « *Et sicut Roma coronat Imperatorem in ecclesia Sancti Petri cum papa suo, ita Pavia cum episcopo suo coronat regem in ecclesia sancti Michaelis maioris* », è storicamente attestata per Beregario, Adalberto, Arduino, ed Enrico II.

dal vedere in esso parte dell'antica scrittura, la quale si potrebbe così ricostruire:

« Est regale palatium in hac civitate Papie, ad presentiam regis venire tenentur omnes principes Italiae deliberacione natura, celebraturi consilium, et ad beneplacitum regis observaturi, quid quid in dicto consilio deliberatum fuisset.

Comites palatij debent per totam Italiam, in omni loco, adhuc ante imperatorum, tenere placitum juris. — Missi Regis secundum preceptum controversias per totam Italia dirimunt (ovvero discutuntur).

Judices palatini omnes insuper indices Italie debent per sententiam iudicare.

Ex omnibus civitatibus Italie veniunt Papiam studere in Jure et leges adiscere et maiores magisque honorati fuere Indices palatii ».

§ 31. — Dove incomincia propriamente il *Libellus*? Il Solmi lo inizia con l'apostrofe:

« Vos omnes quibus est insitus amor, utilitas et honor Regni Lombardie, audite letis et equis animis qualiter omnia ministeria que pertinent ad Cameram Regis et palatium et cetera enim regalia Longobardorum, vetustis temporibus instituta fuere ».

Mentre l'apostrofe si adatta in tutto al fare del trecentista, chè lo scrittore del secolo undecimo aveva tutt'altro che animo quieto e lieto considerando quello che della camera regia era avvenuto, nel proemio si sente, sotto la forma attuale un testo più antico, che chiaramente e con tecnica precisione parlava delle diete pavesi, del comes palatii, dei missatici regis, degli iudices palatii.

E dopo tutto non contrasterebbe nemmeno col sec. XI l'accento allo studio delle leggi in Pavia.

La vita di Lanfranco di Milone Crispino lo dice « ab annis puerilibus eruditus in scholis liberalium artium et legum secularium ad sue morem patrie ». Allo *studium legum* aderivano anche degli stranieri quando tra il 1119 ed il 1124 Enrico Francigena scriveva in Pavia la sua *Gemma*.

Nel proemio a differenza dai § 1-19 s'incontra però quattro volte le parole *Italia* e in tutte quattro indica il *regnum italicum* come appunto in LIUTPRANDO (1) nel *Chron. salernitanum* (MGH. III, 476, 554), nel *Chron. novaticense* III. 1: nelle *destructio*

(1) SALSOTTO, *Sul significato del nome Italia presso Liutprando*, Milano 1905. L'Italia è contrapposta alla Romania, alla Tuscia nel concilio del 963 presso Taginago (MGH. IV, 774).

farfensis medesimamente si parla di *Italiae principes*. — Bisognerebbe che avesse adoperato fonte diversa da quella onde derivarono i § 2, 4, 6. Ma io ho d'altra parte rilevato che qui appunto si adopera la parola *Lombardia* in una accezione recente. Per il Solmi fu il trecentista elogiato di Pavia, che volendo chiarire la serie dei re e degli imperatori nominati nel testo, (veramente nomi nel testo non se ne fanno) avrebbe aggiunte delle notizie storiche attinte da una cronaca assai informe. Ma, a prescindere dalla chiusa *Isto tempore etc.*, che fu certo aggiunta nel sec. XIV, non potrebbe essere stato quel catalogo di re (che cronaca non si può dire) una voluta appendice del primo libello?

Non senza ragione il catalogo cessa con Ottone III.

La *inscriptio suprascripta videlicet prima*, va però posta senza dubbio a carico del manipolatore trecentista. Nè è da escludersi che abbia fatto altri ritocchi: gli errori intorno ai Berengari derivano anche, probabilmente da lui. Egli è quello che ha aggiunto il numero ordinale ai re. Il catalogo originario aveva solo riguardo al regno d'Italia; egli ebbe anche riguardo all'impero. E a lui si debbono le aggiunte relative alle storie degli imperatori e i giudizi sulle loro personalità.

*
*
*

§ 32. — Chiudo con un ultimo rilievo.

Il nostro documento ha una importanza capitale dal punto di vista della storia delle corporazioni. Rispetto alla organizzazione dei ministeria esso non fa parola di quelle industrie od arti che avrebbero potuto aver riguardo alla vita della città, ma solo di quelle che hanno riguardo a monopoli regii o a regalie.

I *negociatores* sono senza dubbio in rapporto con l'esercizio del *mundio regio* sotto cui certi negozianti si venivano a porre.

Monetarii ed *aurilevatores* sono in rapporto colla regalia dei metalli nobili, rispetto ai quali fa specie che non avessero rapporto col palazzo gli *aurifices*.

Piscatores e *nautae* sono in rapporto con la regalia sulle acque.

I *saponarii* inducono a supporre che anche quella industria sia stata un tempo di monopolio regio.

Non potremmo però dedurre dal nostro documento che altre organizzazioni di mestiere fossero allora sconosciute.

Non dobbiamo far caso che non si ricordino beccarii, ferrarii, calderarii, sartores, calegarii, marmorarii.

La organizzazione più progredita appare quella dei monetarii, sicchè in Italia, come oltre monte, questi avrebbero potuto dare l'esempio delle altre corporazioni. Dovremmo distinguere fra i lavoratori della zecca monetarii e magistri monetae; che sopra di loro vi fosse un minister monete mi sembra dubbio. Sono i magistri che nel loro complesso si fanno incantatori della zecca e per il fictum monetae danno ogni anno sedici lire di denari pavesi, dodici al palazzo e quattro al magister camere, il quale così percepiva il quarto della intera prestazione.

I componenti la corporazione sono detti ministri nel § 7, ministrales nel § 14; il loro complesso ministerium nei §§ 17, 18. Ministerium indica d'altra parte il lavoro specifico cui essi attendevano.

Non si comprende quindi come nel § 7 si parli di ministri negotiatorum e nel § 8 di un minister monete Papie, in tal modo come se si trattasse non di persone subordinate, ma di persone preposte al ministerium. Il confronto del § 8 col § 9 mi fa sospettare che originariamente si parlasse solo anche in quello: e dubito parimente che nel § 7 originariamente si parlasse solo di negotiatores. Il privilegio cui esso allude si riferiva a tutti i negotiatores i quali si trovassero in un dato rapporto con la curia. Non sono neppure perfettamente sicuro che nel § 14 non si parlasse semplicemente di saponarii.

Dal punto di vista della loro organizzazione amministrativa è notevole come il magister appaia sovente sopraordinato ai singoli ministri. Il magister, almeno per riguardo ai monetieri, apparisce fornito di un vero magistratus di fronte ai dipendenti, magistrato pel quale deve una intratura non indifferente al palazzo, quando l'assume.

Rispetto ai monetarii il magister è fornito di vera giurisdizione. Lo stesso non potremmo affermare senz'altre prove per gli altri magistri.

Notevole è d'altra parte che, mentre fra i monetieri troviamo una pluralità di magistri e non si può dire che il magister sia colui che sta a capo di tutti i monetieri, questa ipotesi torna invece a proposito per i piscatores, rispetto ai quali il magister funge da cassiere.

Due invece sembrano i magistri anche per i *nautae*.
Non parrebbe ad ogni modo che *magister* sia stato
nel documento nostro adoperato per indicare l'operaio provetto
in confronto dei suoi discipuli o collegantes o iu-
niores.

FRANCESCO LANDOGNA.

Nota (2) a pag. 317. — Nei documenti del tempo la Stura si trova
infatti indicata col nome di *Sturia*: Cfr. HISTORIAE PATRIAE MONU-
MENTA, *Chartarum*, vol. II, n. 902, doc. X, pag. 22; e doc. 90, an. 1011:
« in toto pado usque ad *avium Sturie* ».